

Maggio 2010

Gentile Cliente,

desideriamo fornirLe alcune informazioni sulla Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (P.S.D. - Payment Services Directive), recepita dal Decreto Legislativo n. 11/2010, ed in particolare sulle disposizioni che saranno operative dal prossimo 5 luglio 2010, riguardanti, come già comunicato, gli incassi commerciali. Anche in questa occasione, ricordiamo che la Direttiva PSD ha l'obiettivo di favorire la creazione di un sistema unico di pagamenti all'interno dell'Unione Europea, definendo regole uniformi tese ad assicurare una maggiore trasparenza ed una migliore tutela degli utenti di tali servizi.

Precisiamo che le indicazioni di seguito riportate potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali ulteriori istruzioni fornite dalle istituzioni competenti.

Richiamiamo la Sua attenzione sulle novità normative, introdotte dalla Direttiva, in relazione agli incassi commerciali:

- 1) **RIBA.** Il debitore deve eseguire il pagamento entro la data di scadenza poiché non è più prevista la cosiddetta "tenuta cassa", che consentiva di pagare entro i tre giorni lavorativi successivi. Qualora la data di scadenza coincida con una giornata festiva, l'effetto sarà comunque pagabile entro il giorno lavorativo successivo.

Il beneficiario disporrà della somma alla scadenza della RIBA in caso di effetti piazzati presso la nostra Banca, oppure il giorno lavorativo successivo in caso di effetti piazzati presso altra Banca. In entrambi i casi la scadenza sarà sempre in un giorno feriale.

**Conoscenza più rapida dell'esito di "impagato":** il beneficiario riceverà il messaggio di mancato pagamento (insoluto) al più tardi entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della RIBA. Dal 5 Luglio 2010 non saranno inoltre più ammesse le comunicazioni dell'esito di "pagato" fra Banche.

- 2) **RID ORDINARIO E RID VELOCE.** Entro il 5 luglio 2010 tutte le aziende emittenti avranno a disposizione 2 tipi di RID : il RID ordinario, nel quale confluiranno il RID Utenze ed il RID Commerciale, ed il RID veloce. Quest'ultima tipologia è ammessa solo su debitori che rivestano la qualifica di "impresa" o di "microimpresa".

**Nuova funzione di Revoca:** sarà possibile revocare una richiesta di addebito di un RID Ordinario o Veloce sul proprio conto corrente entro il giorno lavorativo precedente la scadenza. **Ampliamento della facoltà di storno:** se un RID autorizzato è stato addebitato sul conto del debitore ma l'importo non è ritenuto corretto, il medesimo debitore, ricorrendone le condizioni di legge e contrattuali, avrà 8 settimane di tempo a partire dalla data di addebito per chiedere il rimborso, che avverrà entro i dieci giorni lavorativi successivi. Tuttavia, l'impresa debitrice e l'impresa creditrice, incluse le "microimprese", potranno concordare sul modulo di delega RID una delle seguenti alternative, a seconda del RID utilizzato:

- in caso di **RID ordinario**, il debitore ed il creditore possono concordare che la richiesta di rimborso sia effettuata :
  - nello stesso giorno dell'addebito;
  - entro i cinque giorni successivi alla data di addebito;
  - in alternativa, il debitore può rinunciare al diritto di rimborso.
- in caso di **RID Veloce**, il debitore ed il creditore possono scegliere una delle seguenti opzioni:
  - rimborso nello stesso giorno dell'addebito;
  - rinuncia al diritto di rimborso.

Il Cliente che riveste la qualifica di consumatore o di microimpresa ha diritto di ottenere la rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto solo se comunica per iscritto e senza indugio tale circostanza alla Banca. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro **13 mesi** dalla data di addebito.

L'impresa creditrice non potrà più presentare RID "scaduti", da addebitare entro la "data limite di pagamento". Non è infatti più possibile addebitare il conto corrente del debitore con valuta antecedente la data di addebito.

La ringraziamo per l'attenzione e cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.